

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI  
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

**DEBITORE** (C.F. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'avv. **OMISSIS** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in **OMISSIS**, giusta procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore  
- attore/opponente

E

**CREDITRICE S.R.L.** (C.F. **OMISSIS**), processualmente rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla **MANDATARIA S.p.a.** in persona del procuratore speciale **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** in **OMISSIS**, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta/opposta

Oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni delle parti:

- L'avv. **OMISSIS**, per l'attore/opponente: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della **CREDITRICE S.R.L.**; nel merito: accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto di **CREDITRICE S.R.L.**; accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del precetto opposto, notificato in data 25 marzo 2018; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui è stata pattuita la applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cod. civ., che nessun interesse è dovuto; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ultralegali, stante la indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interessi, con conseguente applicazione degli interessi di legge ex art. 1284 cod. civ. e/o l'art. 117 TUB; in ogni caso, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato; accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in base al contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. **DEBITORE**. Con vittoria di spese e compensi professionali".

- L'avv. **OMISSIS**, per la convenuta/opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e respinto quanto dedotto, eccepito e domandato da parte attrice - opponente: [...] respingere e rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche".

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 01/08/2022 **DEBITORE** conveniva in giudizio la **CREDITRICE S.R.L.**, proponendo opposizione al precetto a lui notificato da quest'ultima – unitamente al titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario (rep. xxxx, racc. xxxx) stipulato il 02/07/2007 con la **Banca S.p.a.** – in data 15/07/2022 per il pagamento della somma di € 51.771,05 oltre interessi moratori successivi e spese di precetto. L'opponente formulava i seguenti motivi di opposizione: 1) inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, in mancanza della contestuale erogazione della somma mutuata; 2) indeterminatezza del credito azionato, non essendo stato notificato unitamente al mutuo il relativo piano di ammortamento, e non essendo state individuate le rate insolute con specificazione delle quote di capitale e di interessi; 3) illegittima applicazione di interessi moratori usurari ed illegittimità del piano di ammortamento alla francese e del connesso effetto anatocistico; 4)

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

insussistenza del credito azionato, stanti i versamenti di tutte le rate previste almeno fino al 01/07/2014. L'opponente chiedeva quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata l'inefficacia del precetto ovvero, in subordine, venisse accertata l'insussistenza (o la minore entità) del credito azionato.

La **CREDITRICE S.R.L.** si costituiva con comparsa depositata in data 25/11/2022 per la fase cautelare, poi integrata in data 12/01/2023 per il giudizio di merito, eccependo: a) che nel contratto di mutuo vi era la quietanza espressamente rilasciata dal **DEBITORE** per l'avvenuta erogazione della somma; b) che le componenti del credito azionato, pari (al netto delle spese di precetto) ad € 36.499,55 per capitale ed € 14.811,88 per interessi corrispettivi e di mora sino al 31/05/2021, erano agevolmente calcolabili in base alle previsioni contrattuali; c) che l'ammortamento alla francese era del tutto legittimo, al pari della pattuizione sugli interessi moratori (inferiori al tasso soglia); d) che lo stesso opponente aveva ammesso di non aver più saldato le rate di mutuo dal 2014. La convenuta concludeva quindi per il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e per l'integrale rigetto dell'opposizione attorea.

Con memoria di nomina del nuovo difensore depositata in data 20/12/2022 veniva formulato dall'attore un nuovo motivo di opposizione inerente all'asserita carenza di titolarità attiva del credito in capo alla **CREDITRICE S.R.L.**, sul quale quest'ultima replicava con la summenzionata comparsa del 12/01/2023.

Nelle more, con ordinanza depositata in data 17/01/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

A seguito del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva poi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 05/07/2023 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (termini nelle more dei quali l'attore provvedeva alla nomina di un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti).

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza della titolarità attiva del credito oggetto di causa in capo alla **CREDITRICE S.R.L.** (eccezione che non può ritenersi tardiva: v. sul punto Cass. 17385/2015, nonché Cass., SS.UU., 2951/2016, secondo cui si tratta di una mera difesa, inerente ad una questione rilevabile d'ufficio dal giudice), avendo la convenuta prodotto non solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di cessione "in blocco" (che individua categorie di crediti nelle quali appare rientrare, senza incertezze, quello oggetto di causa, trattandosi certamente di un credito derivante da un contratto di finanziamento, sorto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, il cui debitore – inadempiente sin dal 2014 – è stato presumibilmente classificato "a sofferenza" prima della cessione: v. sul tema Cass. 12739/2021 e Cass. 31188/2017, nonché, da ultimo Cass. 4277/2023, secondo cui, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. 385/93, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze), corredato dal relativo elenco, ma anche una copia conforme all'originale del contratto di mutuo (v. ex multis Trib. Ferrara 3 marzo 2022 e Trib. Avezzano 17 febbraio 2022, secondo cui la prova principe del fatto della cessione del singolo rapporto è costituita proprio dal possesso dei documenti contrattuali) e la dichiarazione della banca cedente circa la conferma dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli rientrati nella summenzionata cessione "in blocco" (v. Cass. 10200/2021, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Alessandria 30 gennaio 2023, Trib. Pisa 9 dicembre 2022, App. Torino, 15 marzo 2022 e App. L'Aquila 18 febbraio 2022; v. altresì da ultimo Cass. 21821/2023, secondo cui il creditore che assuma di essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti).

Del pari infondata è l'eccezione relativa alla pretesa inidoneità del mutuo oggetto di causa a costituire titolo esecutivo in ragione dell'asserita mancanza di contestualità dell'erogazione, smentita

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

dall'inequivoco tenore della dichiarazione di quietanza contenuta nell'art. 1 del contratto di mutuo (v. Cass. 24683/2018).

Quanto alla doglianza inerente alla lamentata indeterminatezza del credito azionato, va richiamato il consolidato principio in base al quale l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (v. Cass. 8906/2022 e Cass. 4008/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 5 febbraio 2020, Trib. Trani 4 febbraio 2019 e Trib. Arezzo 16 febbraio 2016). Va inoltre evidenziato che la predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate (v. in tal senso Cass. 12922/2020), requisiti che nel caso di specie ben possono evincersi dal titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo recante la chiara indicazione del numero delle rate e del relativo importo, come dimostra anche il fatto che l'odierno opponente ha potuto dettagliatamente dedurre in merito alle somme che, a suo avviso, non sarebbero effettivamente dovute in base al titolo.

Del tutto generica appare l'eccezione inerente all'asserita natura usuraria della pattuizione sugli interessi moratori, non essendo stati allegati né una perizia di parte né il decreto ministeriale che ha fissato il tasso soglia per il periodo in cui è stato stipulato il contratto, sicché ogni approfondimento istruttorio sul punto avrebbe avuto un'inammissibile natura esplorativa (v. in tal senso Trib. Ravenna 22 gennaio 2018, Trib. Mantova 25 giugno 2015, Trib. Busto Arsizio e Trib. Latina 28 agosto 2013; v. altresì la condivisibile motivazione di Trib. Napoli 17 giugno 2014, secondo cui è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria).

Quanto, poi, al piano di ammortamento "alla francese", lo stesso è pienamente legittimo, comportando unicamente un'imputazione convenzionale dei pagamenti (pienamente conforme al dettato dell'art. 1194 c.c.) che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione agli interessi rispetto a quella al capitale, e non determinando alcuna forma di anatocismo (v. ex multis Cass. 16221/2022, App. Brescia 17 marzo 2023, Trib. Pordenone 6 febbraio 2023, Trib. Vercelli 30 gennaio 2023, Trib. Tivoli 10 gennaio 2023, Trib. Roma 7 dicembre 2022, Trib. Bari 21 aprile 2022, Trib. L'Aquila 12 maggio 2021, Trib. Lecce 22 marzo 2021, Trib. Roma 8 febbraio 2021, Trib. Roma 18 gennaio 2021, Trib. Ivrea 26 settembre 2020, Trib. Civitavecchia 25 settembre 2020, App. Torino 17 settembre 2020, Trib. Cosenza 17 settembre 2020, Trib. Rieti 4 agosto 2020, Trib. Bergamo 26 giugno 2020, Trib. Patti 18 giugno 2020, Trib. Trani 3 giugno 2020, Trib. Pordenone 24 aprile 2020, Trib. Catania 4 marzo 2020, Trib. Pisa 30 gennaio 2020, Trib. Belluno 30 gennaio 2020, Trib. Brescia 28 gennaio 2020, e Trib. Rimini 11 gennaio 2020).

Va infine sottolineato che nessun rilievo può attribuirsi all'allegazione di parte attrice secondo cui sarebbe "satisfattivo quanto sino ad ora versato dall'odierno opponente [...] fino al luglio 2014" (v. pag. 5 dell'atto di citazione), trattandosi di una mera asserzione generica non accompagnata da alcuna spiegazione al riguardo, a fronte di un mutuo stipulato nel 2007 e di durata decennale.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (leggermente inferiore alla media) della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione nel subprocedimento cautelare per sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo).

### P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da **DEBITORE** nei confronti della **CREDITRICE S.R.L.**, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna **DEBITORE** alla rifusione in favore della **CREDITRICE S.R.L.** delle spese processuali, che liquida in € 9.500,00 (di cui € 3.000,00 per il subprocedimento cautelare, € 1.500,00 per la fase di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.

Terni, 28/09/2023

Il giudice  
(dott. Alessandro Nastri)

EX PARTE